

**Concorrenza violata**

## E il Consiglio di Stato boccia il maxiconcorso

■ Il Consiglio di Stato boccia il maxibando della Consip. La quinta sezione ha accolto il ricorso che l'avvocato Filippo Calcioli, titolare di uno studio legale specializzato in diritto civile, amministrativo e dei pubblici contratti, aveva presentato contro il bando di gara ID 1700, con cui Consip aveva ipotizzato per 36 mesi e per quasi 24 milioni di euro tutti gli affidamenti dei servizi legali e di consulenza cosiddetta strategica affidandoli a Ernest Young e ad un unico studio legale scelto dalla stessa società multinazionale.

Il Tar aveva dato torto a Calcioli, ritenendo che non possedesse i requisiti di ammissione prescritti. E Consip stessa si era costituita in giudizio, sostenendo l'inammissibilità del ricorso: il ricorrente non aveva partecipato alla gara per la carenza dei requisiti di partecipazione alla gara stessa quanto a fatturato e competenze professionali «posto che Calcioli aveva dichiarato di essere attivo prevalentemente nel settore civile e amministrativo, soprattutto in ambito sanitario e previdenziale e nell'ambito del diritto d'autore, quindi senza una sua attività specifica nell'interessato campo dei contratti pubblici». Ma il Consiglio di Stato non ha considerato valida questa motivazione per-

ché, anzi, è il bando stesso che «genera una lesione della situazione giuridica per chi intenderebbe partecipare alla competizione ma non può farlo a causa della barriera all'ingresso». Per partecipare alla gara era necessario, ad esempio, un fatturato globale non inferiore a 20 milioni di euro, un livello «patentemente eccessivo», recita la sentenza. Non a caso hanno risposto al bando «soltanto tre raggruppamenti concorrenti, cui partecipano ditte preminenti nei settori delle valutazioni contabili, della fiscalità, delle transazioni commerciali, della consulenza gestionale strategica». Consip, anziché dividere il bando in più lotti in base alle tipologie, ha accorpato tutto in una gara unica da 23.775 milioni di euro «in danno dei principi della concorrenza». Per il Consiglio di Stato «tutto ciò crea una restrizione eccessiva del mercato, una riduzione della platea dei potenziali offerenti sproporzionata alle ampie disponibilità del possibile mercato professionale, inadeguata quanto ai parametri di valutazione: insomma, come lamenta l'avvocato Calcioli, un'ingiustificata barriera all'ingresso della gara che nega i principi giuridici concorrenziali che sono alla base stessa del procedimento di evidenza pubblica».

